



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3

LOMBARDO RADICE - PATTI

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

Indirizzo: P.zza XXV Aprile, 1 98066 Patti (ME)

Tel.: 094121408 Fax: 0941243178 Codice Fiscale : 86000830835

Codice Meccanografico : MEIC849001 Sito Internet: www.icradicebellini.gov.it

Indirizzo Email: MEIC849001@istruzione.it Posta Certificata: meic849001@pec.istruzione.it

DOCUMENTO UNICO PER L' ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2017/2018



*"Tanto vale che ti ci abitui subito: sarai esaminato per tutta la vita.
Bisogna rendere i conti, dall'inizio alla fine. E che siano giusti!"
(Daniel Pennac)*

PREMESSA

Il Primo Ciclo d'Istruzione, al termine della Scuola Secondaria di I grado, si conclude con l'Esame di Stato, di cui al D.P.R. n. 89 del 20/03/2009, finalizzato a verificare le conoscenze, abilità e competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno.

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto significative novità per quanto riguarda la valutazione degli alunni nel I ciclo. Il successivo DM n. 741/2017 ha novellato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone requisiti di ammissione, prove, valutazione finale e presidenza della Commissione. Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame di Stato, e la nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disciplina in modo organico tale materia alla luce della recente normativa:

- Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017
- Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017
- Decreto Ministeriale n.741 del 03/10/2017
- Decreto Ministeriale n. 742 del 03/10/2017
- Circolare Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017
- Circolare Ministeriale n. 2936 del 20/02/2018

Art. 8 del D.Lgs. 62/2017 - Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.*
2. *Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.*
3. *L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.*
4. *Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:*
 - a) *prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;*
 - b) *prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;*
 - c) *prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.*
5. ***Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.***
6. *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.*
7. *La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.*
8. *La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*
9. *L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.*
10. *Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.*
11. *Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.*

Art. 9 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta alla presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

VOTO DI AMMISSIONE

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti nel POF. Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, dunque attribuisce a ciascun alunna o alunno ammesso all'esame di Stato, un voto in decimi anche inferiore a sei/decimi. Esso scaturisce dai voti espressi in decimi assegnati a ciascuna disciplina e riportati nel documento di valutazione e nel registro generale della scuola. Il voto di ammissione deve tener conto del percorso scolastico triennale compiuto dal soggetto nella Scuola Secondaria di primo grado e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola superiore. Tale valutazione concorre a determinare il voto finale d'esame.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, l'istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

La non ammissione all'esame di Stato, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come avviene a proposito dell'ammissione alla classe successiva, costituisce un'eccezione; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno. Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all'esame. Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione all'esame di stato, così come alla classe successiva, vanno correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, affinché la decisione sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate molte variabili, tra le quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

In definitiva, i criteri di non ammissione, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, vanno definiti ma si devono correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione di ammissione o non ammissione possa essere la migliore possibile per lo stesso.

E' prerogativa del Consiglio di Classe, dopo sereno confronto delle eventuali diverse singole valutazioni, pervenire ad una decisione condivisa, anche a maggioranza, nell'interesse esclusivo dell'alunno.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto, può determinare la non ammissione all'esame, con decisione assunta anche a maggioranza e adeguatamente motivata. Nel caso in cui il voto espresso in tale circostanza dal docente di religione cattolica o di attività alternativa alla religione cattolica, sia determinante ai fini della non ammissione, tale voto deve consistere in un giudizio scritto a verbale.

INDICAZIONI PER LE PROVE SCRITTE

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 62/2017 e D. M. 741/2017 le prove scritte che la Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, deve predisporre ai fini dell'esame di Stato conclusivi del primo ciclo sono le seguenti tre:

- prova scritta di italiano;
- prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche;
- prova scritta articolata in unica sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate;

La Commissione predispone le tracce in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con quanto previsto dal D. M. 741/2017.

La valutazione delle prove scritte è collegiale per garantire la massima oggettività della stessa e anche per evitare, a causa di un esito negativo di una o più prove, si giunga a penalizzazioni delle potenziali eccellenze e al rischio di esiti non coerenti con le finalità dell'esame e non rispondenti al reale percorso di studio.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO:

finalizzata a verificare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero. La prova prevede la predisposizione di tre tracce appartenenti alle seguenti tipologie, tra le quali ciascun candidato svolgerà quella da lui scelta:

- testo narrativo o descrittivo;
- testo argomentativo;
- comprensione e sintesi di un testo.

Valutazione della prova scritta di italiano

La prova verrà valutata relativamente ai seguenti criteri:

1. Coerenza rispetto alla traccia e alla tipologia testuale richiesta
2. Contenuto e capacità di espressione personale
3. Coesione, organicità e chiarezza espositiva
4. Correttezza ortografica, lessicale, morfologica e sintattica

Il voto complessivo sarà dato dalla media delle valutazioni dei descrittori:

1. Coerenza

| | |
|--|---------------------|
| Il/La candidato/a ha sviluppato l'argomento in modo... | Voto corrispondente |
| ...pienamente pertinente | 10 |

| | |
|--------------------------|---|
| ...molto pertinente | 9 |
| ...pertinente | 8 |
| ...abbastanza pertinente | 7 |
| ...in parte pertinente | 6 |
| ...poco pertinente | 5 |
| ...non pertinente | 4 |

2. Contenuto e capacità di espressione personale

| | |
|---|---------------------|
| ha sviluppato i contenuti in modo | Voto corrispondente |
| ... ricco, originale ed approfondito | 10 |
| ...molto approfondito | 9 |
| ...completo | 8 |
| ...completo anche se non particolarmente approfondito | 7 |
| ...sufficientemente approfondito | 6 |
| ... poco approfondito | 5 |
| ...parziale | 4 |

3. Coesione, organicità e chiarezza espositiva

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| esponendo in forma ... | Voto corrispondente |
| ... molto chiara e ben articolata | 10 |
| ... chiara ed organicamente coesa | 9 |
| ...abbastanza chiara e articolata | 8 |
| ...chiara e lineare | 7 |
| ...chiara e semplice | 6 |
| ...poco chiara e lineare | 5 |
| ...confusa | 4 |

4. Correttezza ortografica, lessicale, morfologica e sintattica

| | |
|--|---------------------|
| Ha utilizzato l'ortografia, il lessico, la morfologia e la sintassi... | Voto corrispondente |
| ...con sicurezza e padronanza piene | 10 |
| ...con sicurezza | 9 |
| ...in modo corretto e sicuro | 8 |
| ...in modo corretto | 7 |
| ...in modo prevalentemente corretto | 6 |
| ...in modo talvolta non corretto | 5 |
| ...in modo scorretto | 4 |

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO – MATEMATICHE:

finalizzata alla ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni" nelle seguenti aree: numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. La prova prevede la predisposizione di tre tracce contenenti le seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Sono oggetto di valutazione la comprensione del testo, il procedimento risolutivo, l'applicazione delle regole, la

padronanza del calcolo, uso dei linguaggi specifici.

Valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche

La prova verrà valutata relativamente ai seguenti criteri:

1. Conoscenza e applicazione
2. Procedimento di risoluzione
3. Linguaggio specifico

Si terrà conto della correttezza, completezza, chiarezza, ordine, struttura dei vari quesiti.

Il voto complessivo sarà dato dalla media delle valutazioni dei descrittori:

1. Conoscenza ed applicazione:

| | |
|---|----|
| Conoscenza ed applicazione piene, approfondite e rigorose | 10 |
| Conoscenza ed applicazione ricche e consapevoli | 9 |
| Conoscenza ed applicazione più che soddisfacenti | 8 |
| Conoscenza ed applicazione soddisfacenti | 7 |
| Conoscenza essenziale | 6 |
| conoscenza solo parziale | 5 |
| Conoscenza inadeguata | 4 |

2. Procedimento di risoluzione:

| | |
|---|----|
| coerente, chiaro e corretto anche in situazioni complesse | 10 |
| completo ed approfondito | 9 |
| completo | 8 |
| abbastanza corretto | 7 |
| corretto nelle parti essenziali | 6 |
| solo parzialmente corretto | 5 |
| inesatto | 4 |

3. Linguaggio specifico:

| | |
|---|----|
| chiaro, corretto, approfondito e rigoroso | 10 |
| corretto ed approfondito | 9 |
| corretto | 8 |
| abbastanza corretto | 7 |
| corretto nelle parti essenziali | 6 |
| solo parzialmente corretto | 5 |
| inesatto | 4 |

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE:

La prova scritta di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria è finalizzata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. La prova articolata in due sezioni distinte in base alla lingua, prevede la predisposizione di tracce secondo le seguenti tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

- sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

La **predisposizione delle tracce avviene in sede di riunione preliminare** sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Sono oggetto di valutazione la comprensione del testo scritto, la correttezza morfo – sintattica e lessicale, la capacità di impostare un dialogo seguendo delle linee guida.

Valutazione della prova scritta relativa alle lingue straniere

Alla prova di lingua straniera, sebbene distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”.

Per la correzione delle prove scritte di lingua straniera si considereranno i seguenti criteri:

a) QUESTIONARIO

- Comprensione del testo e delle domande
- Capacità di rielaborazione del testo
- Utilizzare il lessico e le strutture
- Capacità di formulare risposte personali

b) DIALOGO/LETTERA:

- Aderenza alla traccia e organizzazione del discorso
- Uso delle funzioni comunicative e del registro
- Correttezza grammaticale e ortografica e proprietà lessicale

QUESTIONARIO:

| | |
|--|-----------|
| Comprende in modo esaustivo il testo e risponde in modo chiaro, personale e corretto, inferendo anche elementi impliciti. Si esprime in modo originale. | 10 |
| Comprende in modo esaustivo il testo e risponde in modo chiaro, corretto e personale, inferendo anche elementi impliciti. Sa esprimere opinioni personali in forma scorrevole. | 9 |
| Completa la comprensione del testo. Le risposte sono esaurienti, espone in forma chiara e corretta. Soddisfacente la rielaborazione personale. | 8 |
| Agevole la comprensione del testo. Le risposte sono complete e esaurienti, espone in forma abbastanza corretta. Buona la rielaborazione. | 7 |
| Comprende sufficientemente il testo. Le risposte sono espone in forma abbastanza chiara ma con errori strutturali. | 6 |
| Comprende parzialmente il testo. Risponde in modo frammentario, alcune risposte non sono pertinenti. | 5 |
| Riesce a cogliere solo alcune informazioni. Le risposte sono incomplete e non sempre pertinenti. Gravi errori strutturali e lessicali . | 4 |

DIALOGO/LETTERA:

| | |
|--|-----------|
| Comprende in modo esaustivo la traccia. Sa scegliere e organizzare in modo chiaro ed efficace funzioni e lessico, adattandoli allo scambio. L'espressione è corretta ed originale. | 10 |
| Comprende in modo esaustivo la traccia. Sa scegliere e organizzare in modo chiaro ed efficace funzioni e lessico, adattandoli allo scambio. L'espressione è corretta. | 9 |
| Comprende in modo completo la traccia. Le battute sono espone in modo logico e consequenziale, le costruzioni usate correttamente e idonee al contesto. | 8 |
| Comprende in modo agevole la traccia. Rivela di conoscere funzioni e lessico essenziali per condurre lo scambio. Abbastanza corretta l'espressione | 7 |

| | |
|--|----------|
| Comprende sufficientemente la traccia. Organizza lo scambio, usando funzioni, lessico e strutture grammaticali in modo generalmente corretto. | 6 |
| Comprende solo in parte la traccia. Conosce poche funzioni e ha difficoltà a organizzare lo scambio. Errori strutturali e lessicali. | 5 |
| Comprende in minima parte la traccia. Conosce solo alcune funzioni, che non gli consentono di condurre lo scambio. Gravi errori strutturali e lessicali. | 4 |

INDICAZIONI GENERALI PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, al pensiero critico e riflessivo, alle capacità di collegamento organico tra le varie discipline di studio. **Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.** Dunque verrà condotto secondo i seguenti criteri:

- Mettere a proprio agio il candidato e tenere conto del suo livello di preparazione;
- Far scegliere all'allievo l'argomento da cui iniziare. I singoli docenti si inseriranno, poi, nel colloquio con domande che tenderanno ad accertare la capacità, da parte dell'allievo, di orientarsi, di rielaborare e di mettere in relazione aspetti vari del sapere;
- Tenere conto delle reali abilità e competenze del singolo. Non saranno trascurate le discipline eminentemente operative e tutte le attività che hanno coinvolto gli alunni: elaborati, prove pratiche, ecc...;
- Effettuare un esame "su misura", cercando di dare modo ai ragazzi più studiosi di estrinsecare quanto hanno interiorizzato e di guidare quelli più timidi o impacciati;
- Promuovere un dialogo che non si risolva in una serie di domande e risposte su ciascuna disciplina ma che si adatti alle capacità e attitudini di ciascun candidato. Infatti la prova orale mira a verificare se il ragazzo possiede determinate abilità e competenze per il tramite di specifici contenuti, e non a verificare se egli ha acquisito tutti i contenuti disciplinari.

Particolare cura dovrà essere rivolta, nel colloquio pluridisciplinare, all'Arte e Immagine, alla Musica, alla Tecnologia e a Scienze Motorie, discipline che non prevedono prove scritte. Il colloquio dovrà mettere in luce, non solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze. Il Collegio dei Docenti delibera di dedicare ad ogni colloquio un tempo medio di 20/30 minuti.

Il colloquio sarà un momento di approfondimento di aspetti culturali, non necessariamente pertinenti ciascuna disciplina, e cercherà di accertare la maturità globale dell'alunno.

Al termine dell'esame la Commissione provvederà a formulare il giudizio orientativo già espresso nel 1° quadrimestre e confermato (o rivisto) in sede di scrutinio e la certificazione finale delle competenze.

VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE ESAMI

Gli obiettivi da accertare durante il colloquio saranno:

- 1) capacità di affrontare in modo responsabile il colloquio
- 2) capacità di esposizione
- 3) capacità di riferire un'esperienza o un lavoro svolto
- 4) capacità di organizzare le conoscenze
- 5) capacità di collegare i contenuti acquisiti nell'ambito delle varie discipline
- 6) capacità di rielaborazione personale e di riflessione critica

| VOTO | |
|-------------------|--|
| 10 (DIECI) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con maturità. Ha dimostrato di conoscere i contenuti in modo organico e approfondito e li ha esposti in modo ordinato ed esaustivo, integrandoli con considerazioni personali. Ha operato validi collegamenti fra le discipline e si è espresso con un linguaggio ricco, appropriato e ben articolato. |
| 9 (NOVE) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con serietà. Ha dimostrato di conoscere i contenuti in modo organico e li ha esposti in modo esaustivo, integrandoli con considerazioni personali. Ha operato opportuni collegamenti fra le discipline e si è espresso con un linguaggio appropriato e specifico |
| 8 (OTTO) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con sicurezza. Ha dimostrato di conoscere i contenuti in modo omogeneo e li ha esposti in modo chiaro, integrandoli con qualche considerazione personale. Ha operato vari collegamenti fra le discipline e si è espresso con un linguaggio appropriato |

| | |
|--------------------|---|
| 7 (SETTE) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con una certa sicurezza. Ha dimostrato di conoscere i contenuti in modo globale e li ha esposti in modo abbastanza chiaro. Ha operato collegamenti fra le discipline e si è espresso con un linguaggio generalmente corretto |
| 6 (SEI) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con una certa emotività. Ha dimostrato di conoscere sufficientemente i contenuti e li ha esposti in modo semplice. Si è espresso con un linguaggio essenziale |
| 5 (CINQUE) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con una certa insicurezza. Ha dimostrato di conoscere i contenuti in modo parziale e li ha esposti con qualche difficoltà. Opportunamente guidato, ha operato qualche collegamento fra le discipline e si è espresso con un linguaggio a volte confuso |
| 4 (QUATTRO) | Il candidato ha affrontato il colloquio d'esame con emotività e incertezza. Ha dimostrato di conoscere alcuni contenuti in modo parziale e approssimativo e li ha esposti con difficoltà. Pur guidato, non ha saputo operare collegamenti fra le discipline e si è espresso con un linguaggio improprio e scorretto |

FASCE DI LIVELLO E VALUTAZIONE DI OGNI ALUNNO

| | |
|------------------------------------|---|
| 10 (dieci) ECCELLENZA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo organico, critico e trasferibili in altri contesti, metodo di lavoro molto efficace e produttivo, partecipazione attiva, impegno assiduo. |
| 9 (nove) MOLTO ALTA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo approfondito e personale, metodo di lavoro organico, partecipazione attiva, impegno costante. |
| 8 (otto) ALTA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo completo, metodo di lavoro pertinente, partecipazione ed impegno costanti. |
| 7 (sette) MEDIA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite, metodo di lavoro sostanzialmente efficace, partecipazione ed impegno abbastanza regolari. |
| 6 (sei) MEDIO BASSA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo essenziale, metodo di lavoro approssimativo, partecipazione non sempre attiva, impegno superficiale e/o poco adeguato alle proprie capacità. |
| 5 (cinque) BASSA | Conoscenze, abilità e competenze acquisite solo in parte per obiettivi minimi, metodo di lavoro disorganico e/o poco produttivo, partecipazione ed impegno discontinui. |
| 4 (quattro) MOLTO BASSA | Conoscenze, abilità e competenze non acquisite, metodo di lavoro inadeguato, partecipazione ed impegno scarsi |

INDICAZIONI GENERALI PER LE PROVE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La Sottocommissione, in presenza di alunna o alunno con **disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992**, se necessario predispone, tenuto conto del piano educativo individualizzato, prove d'esame differenziate, adeguate al livello di competenza raggiunto dall'alunno, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. **Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, su proposta dell'insegnante di sostegno, dovrà deliberare in merito.** Nella relazione finale del Consiglio di Classe, si farà apposito riferimento a tali allievi e verrà indicato quali prove differenziate verranno loro assegnate. Verrà inoltre compilata una scheda con i criteri di somministrazione e di verifica delle abilità conseguite dagli alunni nelle discipline riguardanti italiano, scienze matematiche e naturali e la lingua straniera, nonché del colloquio orale. Prima delle prove scritte le sottocommissioni presenteranno al Presidente della Commissione d'esame le prove differenziate in linea con gli interventi educativo – didattici attuati sulla base del PEI (art. 318 T.U.).

Particolare attenzione dovrà essere posta al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di una guida paziente ed articolata su argomenti di studio da loro scelti e su attività svolte non tralasciando la possibilità, laddove si renda necessaria, di una libera conversazione.

Per lo svolgimento delle prove, sarà predisposto l'utilizzo delle attrezzature tecniche, dei sussidi didattici e di

ogni altro ausilio professionale e tecnico previsto dal PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Per alunni e alunne con **disturbo specifico di apprendimento, ai sensi della Legge n. 170/2010** la Commissione, deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate dei candidati. prevedendo particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l'esame. Alla luce della relazione del Consiglio di Classe che deve deliberare, in maniera dettagliata, quali strumenti compensativi potranno essere utilizzati dagli alunni, quanto tempo sarà loro assegnato per le

prove scritte, quali criteri di valutazione adottare per le prove scritte, può prevedere tempi più lunghi per le prove e l'utilizzo di strumenti compensativi o delle figure professionali già previsti dal piano didattico personalizzato. Qualora tale documento preveda la dispensa dalla prova scritta in lingua straniera, si provvederà a sostituirla con adeguata prova orale. Nel caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera non si procederà a tale prova ma, se coerente col piano didattico personalizzato, con prove differenziate. In caso di superamento dell'esame, nessuna menzione sulla modalità di svolgimento dovrà comparire né nel diploma rilasciato né nell'affissione all'albo.

Nella valutazione delle prove si dovrà tenere conto delle difficoltà indicate nella diagnosi specialistica. In particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici personalizzati.

INDICAZIONI GENERALI PER LE PROVE D'ESAME DEGLI ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

Per quanto riguarda gli alunni stranieri di recente immigrazione, la commissione d'esame e le sottocommissioni dovranno tener conto di quanto previsto dalle Circolari Ministeriali. In particolare dovranno ricordare che per tali alunni la non conoscenza della lingua italiana non può essere un elemento discriminante ai fini della valutazione.

Le sottocommissioni cercheranno quindi di

- adottare criteri di valutazione della prova di italiano che tengano conto della non piena padronanza della lingua
- aiutare tali alunni a comprendere il testo delle consegne della prova di matematica, se necessario.
- porre attenzione alla valutazione delle prove scritte di seconda lingua comunitaria, in considerazione del fatto che per tali alunni la lingua italiana è già seconda lingua.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di una semplificazione linguistica delle domande. La sottocommissione dovrà tenere conto soprattutto del grado di maturazione, dell'impegno, delle potenzialità e del percorso fatto dallo studente dal momento dell'inserimento in una scuola italiana.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Art. 11 D.Lgs 62/2017 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito

formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 12 prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, **terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**

A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

Proposte del Consiglio di Classe per gli alunni diversamente abili

Alunno/a

classe:

Il Consiglio di Classe della.....ritiene che le prove per l'alunnodebbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali.

Si propongono pertanto prove scritte individualizzate per italiano, matematica, lingue straniere.

Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativo-didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno/a.

La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dell'alunno.

In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di Classe della.....propone, per l'alunno/a le seguenti prove differenziate:

ITALIANO - Obiettivi da verificare

| |
|--|
| |
| |

Tipo di prova

| |
|--|
| |
| |

MATEMATICA - Obiettivi da verificare

| |
|--|
| |
| |

Tipo di prova

| |
|--|
| |
| |

LINGUA STRANIERA - Obiettivi da verificare

| |
|--|
| |
| |

Tipo di prova

| |
|--|
| |
| |

Criteri per il colloquio orale

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...), di rispondere a semplici domande in lingua straniera. Tenendo conto delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

Le prove d'esame saranno comunque valutate all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio.

ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è determinato con le seguenti modalità:

la Sottocommissione calcola preliminarmente la media dei voti riportati dal candidato nelle singole prove scritte e nel colloquio. Il Collegio dei Docenti delibera che la valutazione di ogni prova, scritta e orale, utilizzi la scala dei voti dal 4 al 10. Tale voto, privo di arrotondamento, fa media col voto di ammissione operando l'arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5. La Commissione dunque delibera il voto finale espresso in decimi. *"frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze", di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi e di non penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro grado di maturazione e al percorso scolastico"*.

La candidata o il candidato supera l'esame se consegue una votazione finale pari o superiore a sei/decimi. In caso di valutazione finale pari a dieci/decimi, su proposta della Sottocommissione, la Commissione, con decisione all'unanimità, può attribuire la Lode.

L'esito dell'esame di Stato è pubblicato nell'albo dell'istituto con indicazione del voto finale espresso in decimi o, in caso di mancato superamento con la sola dicitura "Esame non superato". Le famiglie degli alunni non licenziati devono essere informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di questi ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Ai genitori degli alunni che conseguono il Diploma di Licenza viene consegnato, a fine anno, il documento di Valutazione.

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio finale sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento.

VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

Nelle prove d'esame il candidato ha

- confermato l'impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio
- confermato un percorso triennale positivo
- confermato le buone conoscenze emerse nel triennio
- messo in evidenza una conoscenza talvolta settoriale dei contenuti
- confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio

ha dimostrato una preparazione

| | |
|---------------|------------------------------|
| 10 completa | 5 approssimativa e incerta |
| 9 elevata | 5 settoriale |
| 8 accurata | 5 non adeguata alle capacità |
| 7 buona | 4 scarsa |
| 6 sufficiente | |

rivelando doti di

- 10 riflessione autonoma e critica
- 9 analisi e comprensione
- 8 intuizione e fantasia

l'impegno di studio è risultato

| | |
|-----------------|---------------|
| 10 lodevole | 6 sufficiente |
| 9 notevole | 6 settoriale |
| 8 efficace | 5 scarso |
| 7 soddisfacente | 4 inadeguato |

la maturità evidenziata è

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 10 ottima | 7 buona |
| 9 considerevole | 6 complessivamente adeguata all'età |
| 8 apprezzabile | 5 in fase evolutiva |

L'alunno ha superato l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione con la valutazione finale

di

_____ /decimi

DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ricostruzione triennale)

1. Composizione/Ripetenze / Nuovi inserimenti /Stabilità del corpo docente nel triennio
2. obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici)
3. metodi e strumenti
4. attività extrascolastiche effettuate
5. visite guidate e viaggi d'istruzione
7. attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado
8. rapporti con le famiglie.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai genitori degli alunni che conseguono il Diploma di Licenza viene consegnato anche il documento di **Certificazione delle Competenze**. Tale documento viene redatto dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e descrive i livelli di competenze chiave e di cittadinanza progressivamente sviluppate dall'alunno, dunque indica le capacità acquisite per far fronte a compiti o problemi reali o simulati. Copia di tale documento è da destinare all'istituzione scolastica di ordine superiore che accoglierà successivamente l'alunno. Per tale certificazione è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze previsto dal D. M. 742 del 03/10/2017. Il modello è integrato da una sezione redatta a cura dell'Invalsi riportante i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali. Per l'alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 è previsto che tale certificazione sia accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che metta in rapporto i livelli delle competenze con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato.

Al termine dell'esame di Stato vengono consegnati alla famiglia:

- l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

Con decreto ministeriale n. 742/2017 sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze degli alunni del I ciclo di istruzione. Il decreto descrive le finalità e le modalità della certificazione, e in allegato presenta i due distinti modelli di certificazione da utilizzare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Al fine di orientare le scuole nelle procedure di adozione dei nuovi strumenti certificativi, il Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle Indicazioni/2012 per il I ciclo ha elaborato apposite Linee Guida, che con [nota 9 gennaio 2018, prot. n. 312](#) il Miur ha trasmesso aggiornate ed integrate.

Linee guida

Per accompagnare le innovazioni in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, vengono messe a disposizione risorse dedicate nell'ambito dei fondi disponibili previsti dall'art. 33 del DM n. 851/2017, attraverso assegnazioni di fondi a scuole polo regionali.

- *Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.*
- *Relativamente alla secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.*
- *Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).*
- *Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non viene compilata la relativa sezione.*

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

*Il presente documento è stato revisionato, per l'anno scolastico 2017/18, dalla Funzione Strumentale al POF
prof. Sandro Musarra*

Deliberato dal Collegio Docenti n. 5 del 15 febbraio 2018.

*Il Dirigente scolastico
Prof. Pina Pizzo*